



FONDAZIONE  
LE AUTONOMIE

13 maggio 2025, ore 11:30 - 13:00

## IL RIORDINO DEL SISTEMA DELLA RISCOSSIONE

Il Decreto Legislativo 29 luglio 2024, n. 110

MARCO TOMASSETTI

ASMEL Associazione per la  
Sussidiarietà e la  
Modernizzazione degli Enti  
Locali

[www.asmel.eu](http://www.asmel.eu)

800165654

[webinar@asmel.eu](mailto:webinar@asmel.eu)



## I TEMI CHE AFFROTEREMO

- Il sistema della riscossione: analisi problematiche e motivi di riforma;
- Il Decreto Legislativo 29 luglio 2024, n. 110 - le principali novità Introdotte:
  - Pianificazione annuale delle attività;
  - Discarico automatico delle quote non riscosse;
  - Maggiore flessibilità nella rateizzazione;
  - Ampliamento delle possibilità di impugnazione;
  - Digitalizzazione delle procedure;
  - Obiettivi della Riforma

## EVOLUZIONE STORICA DEL SISTEMA DELLA RISCOSSIONE

### 1. **Origini e fase pre-unitaria**

Prima dell'Unità d'Italia, la riscossione dei tributi era gestita in modo eterogeneo dai singoli stati pre-unitari, affidata a privati (appaltatori) o gestita direttamente da esattori locali.

### 2. **Stato unitario e prime regole nazionali (1861 - inizio '900)**

Con la nascita del Regno d'Italia (1861), si avvia un processo di uniformazione fiscale. I comuni e gli esattori locali gestiscono materialmente la riscossione delle imposte.

### 3. **Legge n. 157 del 1910**

Stabilisce regole generali sulla riscossione mediante ruolo. Rafforza il ruolo dello Stato nel controllo della riscossione.

### 4. **R.D. 14 aprile 1910, n. 639 (Testo Unico Riscossione)**

Costituisce il primo sistema organico della riscossione in Italia. Definisce le fasi della riscossione e la figura dell'esattore.



## EVOLUZIONE STORICA DEL SISTEMA DELLA RISCOSSIONE

### 5. **Periodo post-bellico e centralizzazione (1945-1973)**

Dopo la guerra, si intensifica il ruolo dello Stato. Nascono le esattorie comunali consorziate e i concessionari locali.

### 6. **Legge n. 825/1971 e D.P.R. 602/1973**

Riforma strutturale della riscossione mediante ruoli. Vengono organizzate le fasi della riscossione ordinaria e coattiva e stabilite le procedure esecutive (es. pignoramenti).

### 7. **Privatizzazione e nascita di Equitalia (2000-2006)**

Con la riforma Bassanini e la legge n. 248/2005, si avvia il processo di privatizzazione della riscossione. Nel 2006 viene istituita Equitalia S.p.A. per sostituire i concessionari locali.

### 8. **Centralizzazione definitiva: Agenzia Entrate-Riscossione (2017)**

Con il D.L. n. 193/2016, convertito nella Legge n. 225/2016, si sopprime Equitalia. Dal 1° luglio 2017 nasce l'Agenzia delle Entrate-Riscossione (ADER), ente pubblico economico.

### 9. **Fase di transizione e "pace fiscale" (2018-2022)**

Introduzione di rottamazione cartelle (saldo e stralcio);

### 10. **Riforma strutturale: D.Lgs. n. 110/2024**

## EVOLUZIONE STORICA DEL SISTEMA DELLA RISCOSSIONE

Il sistema nazionale della riscossione, nel corso dell'ultimo ventennio, ha registrato diverse problematiche in merito alla gestione nonché alla finalizzazione delle attività di recupero coattivo dei crediti degli enti pubblici.

Tali problematiche sono state ricondotte nel fatto che l'Agenzia delle Entrate-Riscossione è stata chiamata a svolgere, per conto della gran parte degli enti pubblici, le attività di recupero di numerosissime e indistinte posizioni creditorie, molte delle quali presentavano sin dall'origine remote possibilità di esigibilità.

Da ciò, è derivata una evidente difficoltà dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione nell'amministrare il proprio **"magazzino di crediti"** da riscuotere che, poi, si è tradotta in un progressivo accumulo nelle contabilità degli enti pubblici di partite divenute, nei fatti, ormai inesigibili.

## RISCOSSIONE UN SISTEMA IN CRISI

Secondo le valutazioni dell'Agenzia delle Entrate, l'importo dei crediti residui:

- per circa il 40%, appare di difficile recuperabilità per le condizioni soggettive del contribuente (151,7 miliardi di euro sono dovuti da soggetti interessati da procedure concorsuali, 195 miliardi di euro da persone decedute e imprese cessate, 136,5 miliardi di euro da soggetti che, in base ai dati presenti nell'Anagrafe tributaria, risultano nullatenenti);
- per l'8% dei crediti (circa 100,4 miliardi di euro) l'attività di riscossione, alla data del 31 dicembre 2023, è sospesa per effetto di specifici provvedimenti (trattasi, in particolare, di sospensioni disposte da provvedimenti emessi dagli enti creditori o dall'Autorità giudiziaria; vengono ricondotte a tale voce anche gli importi residui dei carichi indicati nelle domande di adesione alla rottamazione-quater per i quali sono in corso i piani rateali di pagamento agevolato);
- per quanto riguarda il rimanente 52% dei crediti (pari a circa 623 miliardi di euro), l'81% (pari a 502,5 miliardi di euro) si riferisce a contribuenti nei confronti dei quali l'agente della riscossione ha già svolto azioni esecutive e/o cautelari.

## RISCOSSIONE UN SISTEMA IN CRISI

Dall'ultima rilevazione ufficiale al 31 dicembre 2024, il magazzino delle cartelle esattoriali affidati all'Agenzia delle Entrate-Riscossione ammonta a 1.275 miliardi di euro, in aumento di oltre 42 miliardi di euro rispetto al mese di marzo 2024.

Tale situazione rende evidente la necessità di un percorso riformatore volto a rendere la riscossione più tempestiva ed efficace.

In Germania l'Amministrazione finanziaria ha la facoltà di interrompere la riscossione quando discrezionalmente considerata iniqua, e nel Regno Unito, sono previsti accordi con i contribuenti che possono comportare, oltre alla sospensione o alla concessione di dilazioni nei pagamenti, anche una riduzione del carico tributario.

## LA VETUSTA' DEL CREDITO

Altro aspetto rilevante nel valutare l'efficienza del sistema di riscossione è la vetustà dei crediti.

In proposito, sempre nella stessa occasione, il direttore dell'Agenzia delle entrate ha rappresentato che:

- solo il 45% del valore residuo del magazzino è stato affidato in riscossione dagli enti creditori negli anni successivi al 2015,
- un ulteriore 27% è stato affidato nel periodo 2011-2015,
- il restante 28%, pari a quasi 336 miliardi di euro, è relativo a crediti affidati dagli enti creditori fino al 2010, ovvero in gestione da più di tredici anni.

## LEGGE N. 111/2023 – DELEGA AL GOVERNO RIFORMA FISCALE

La legge delega per la riforma fiscale all'art. 3 reca i principi e criteri direttivi di delega per la riforma del sistema fiscale con riferimento agli aspetti internazionali e sovranazionali del sistema tributario.

In particolare, si tratta di:

- adeguare i principi dell'ordinamento tributario nazionale ai livelli di protezione dei diritti stabiliti dal diritto UE;
- assicurare la coerenza dell'ordinamento interno con le raccomandazioni OCSE nell'ambito del progetto contro l'erosione della base imponibile;
- garantire la revisione della disciplina della residenza fiscale delle persone fisiche, delle società e degli enti diversi dalle società come criterio di collegamento personale all'imposizione;
- promuovere l'introduzione di misure volte a conformare il sistema di imposizione sul reddito a una maggiore competitività sul piano internazionale;
- recepire la Direttiva UE n. 2022/2523, avente ad oggetto la definizione di un livello di imposizione fiscale minimo globale per i gruppi multinazionali di imprese e i gruppi nazionali su larga scala nell'UE.

## LEGGE N. 111/2023 – DELEGA AL GOVERNO RIFORMA FISCALE

La Legge n. 111/2023, entrata in vigore il 29 agosto 2023, ha conferito al Governo la delega a riformare il sistema tributario italiano, nel rispetto di principi di:

- equità
- razionalità
- semplificazione
- certezza del diritto
- efficienza della riscossione

La legge delega è articolata in 4 titoli:

- **Titolo I – Principi generali**
- **Titolo II – Interventi sui singoli tributi;**
- **Titolo III – Riscossione, contenzioso e adempimenti;**
- **Titolo IV – Disposizioni finali.**

### Titolo I – Principi generali

Stabilisce i principi base su cui si fondano tutti i decreti attuativi: semplificazione, coerenza, riduzione del carico fiscale su famiglie e imprese, contrasto all'evasione.

### Titolo II – Interventi sui singoli tributi

Contiene i criteri per la revisione:

- IRPEF: riduzione scaglioni, introduzione di una flat tax parziale per redditi incrementali.
- IRES: riduzione e incentivazione degli investimenti.
- IVA: razionalizzazione delle aliquote.
- Tributi locali: coordinamento e semplificazione.

### Titolo III – Riscossione, contenzioso e adempimenti

#### **Articolo 18 – Riordino della riscossione**

È il punto di centrale del D.Lgs. 110/2024, e prevede:

- Snellimento dei carichi pendenti;
- Riduzione dei tempi tra accertamento e riscossione;
- Possibilità di discarico automatico delle quote;
- Miglioramento della rateizzazione e dei meccanismi di tutela del contribuente;
- Potenziamento della digitalizzazione del sistema.

#### **Articoli 19-20 – Contenzioso tributario e accertamento**

- Semplificazione delle liti tributarie;
- Estensione dell'autotutela;
- Rafforzamento del contraddittorio tra Fisco e contribuente.

#### Titolo IV – Disposizioni finali

Stabilisce:

- I tempi di attuazione: 24 mesi per l'adozione dei decreti legislativi (**entro agosto 2025**);
- L'obbligo di coinvolgimento delle Commissioni parlamentari;
- Il rispetto del principio di invarianza finanziaria, salvo specifici stanziamenti.

Il Decreto Legislativo sul riordino della riscossione n. 110 del 29 luglio 2024 è il primo tra i decreti attuativi varati una attuazione dell'art. 18 della Legge Delega N. 111/2023.

Tale decreto ha come obiettivi:

- **Migliorare l'efficienza del recupero crediti pubblici;**
- **Garantire un sistema di riscossione più equo e tempestivo;**
- **Integrare nuove tecnologie nel ciclo della riscossione.**

## OBIETTIVI STRATEGICI DELLA RIFORMA FISCALE

La Riforma Fiscale ha come obiettivi strategici:

- **Alleggerire la pressione fiscale sui redditi medi;**
- **Aumentare la fedeltà fiscale e contrastare l'evasione;**
- **Riformare l'intero ciclo accertamento-riscossione-contenzioso;**
- **Rendere il sistema più semplice e orientato al contribuente.**

## IL SISTEMA NAZIONALE DELLA RISCOSSIONE

Il sistema nazionale della riscossione rappresenta l'insieme delle attività finalizzate al recupero coattivo dei crediti pubblici da parte dell'amministrazione finanziaria.

Questo processo coinvolge diverse fasi, dalla spontanea autoliquidazione alla riscossione coattiva, e vede l'Agenzia delle Entrate-Riscossione come attore principale nella fase esecutiva.

Il Decreto Legislativo n. 110 del 2024 ha riformato profondamente questo sistema per renderlo più efficiente, moderno e sostenibile, con l'obiettivo di garantire un miglior rapporto tra cittadini, imprese e fisco.

## IL DECRETO LEGISLATIVO N. 110/2024

Il Decreto Legislativo 29 luglio 2024, n. 110, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 7 agosto 2024, ha introdotto significative modifiche al sistema nazionale della riscossione, in attuazione dell'articolo 18 della legge delega fiscale n. 111/2023.

Il decreto, composto da 19 articoli suddivisi in due capi.

- Capo I (Articoli 1-10): Disposizioni in materia di riscossione.
- Capo II (Articoli 11-19): Disposizioni complementari.

Tale riforma si inserisce in un contesto generale e storico in cui il sistema tributario nazionale necessitava sicuramente di una profonda revisione strutturale.

## MOTIVI DELLA RIFORMA FISCALE

Il problema dello stock dei crediti da riscuotere ha raggiunto, alla fine del 2023, proporzioni imponenti: oltre 1.206,6 miliardi di euro in cartelle esattoriali e avvisi di accertamento non riscossi, distribuiti su ben 163 milioni di ruoli. Un numero che ha coinvolto una platea di 22,4 milioni di contribuenti, di cui 3,5 milioni erano soggetti giuridici (società, fondazioni, enti) e 18,9 milioni persone fisiche.

Questa massa debitoria è indubbiamente la conseguenza di un sistema di riscossione inefficiente, che negli anni è si è dimostrato incapace di fronteggiare le difficoltà di recupero delle somme dovute, aggravato dalla presenza di numerosi crediti ormai irrecuperabili.

**Il Decreto Legislativo n. 110/2024 si propone quindi di porre rimedio a questa situazione, introducendo una serie di modifiche normative e procedurali volte a ottimizzare i processi di riscossione e a razionalizzare l'approccio nei confronti dei crediti inesigibili.**

## MOTIVI DELLA RIFORMA FISCALE

GLI OBIETTIVI FONDAMENTALI ATTRAVERSO I QUALI DEVE NECESSARIMENTE PASSARE LA RIFORMA SONO:

- **INTRODURRE NUOVE MISURE AGEVOLATIVE PER FAVORIRE L'ESTINZIONE DEI DEBITI FISCALI;**
- **SOLUZIONI ADEGUATE PER CONSEGUIRE IL DISCARICO DELLE GIACENZE FISCALI DI MAGAZZINO,**
- **RATEIZZAZIONE DEI CARICHI FISCALI ATTRAVERSO UNA ROTTAMAZIONE STRUTTURATA.**

**IL VERO PROBLEMA E' LA SUA SOSTENIBILITA' FINANZIARIA**

Le principali novità introdotte dal D.Lgs. 110/2024 sono:

- 1. Obbligo di pianificazione e trasparenza;**
- 2. Discarico automatico delle quote non riscosse;**
- 3. Compensazione volontaria tra debiti e crediti;**
- 4. Potenziamento della rateizzazione;**
- 5. Maggiori possibilità di impugnazione;**
- 6. Digitalizzazione delle procedure.**

## OBBLIGO DI PIANIFICAZIONE E TRASPARENZA

Viene introdotta la pianificazione annuale dell'attività dell'Agenzia delle entrate-riscossione, prevedendo che la riscossione potrà essere organizzata anche secondo logiche di raggruppamento dei crediti per codice fiscale.

La pianificazione annuale verrà inserita nella convenzione stipulata tra il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 59 del D. Lgs. n. 300/1999.

## OBBLIGO DI PIANIFICAZIONE E TRASPARENZA

Dal 2025 ADER dovrà:

- Effettuare tentativi di notifica delle cartelle di pagamento **entro nove mesi** dall'affidamento del carico. In tal modo si riduce il rischio che i debiti si accumulino senza che il contribuente venga formalmente avvisato. Questa misura mira a prevenire il deterioramento della riscossione, evitando che passino lunghi periodi di tempo tra l'accertamento del debito e la notifica al contribuente.
- Gestire le attività di recupero coattivo secondo una pianificazione annuale concordata con il Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- Trasmettere mensilmente agli enti creditori, in via telematica, i flussi informativi relativi allo stato delle procedure e alle riscossioni effettuate.

## ADEMPIMENTI DELL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE

A decorrere dal 1° gennaio 2025, l'agente della riscossione dovrà:

- **salvaguardare il credito**, con un tempestivo tentativo di notificazione della cartella di pagamento e degli atti interruttivi della prescrizione, non oltre il nono mese successivo a quello di affidamento del carico, oppure nel più ampio termine previsto per legge in ipotesi eccezionali;
- **gestire le attività di recupero coattivo** conformemente a quanto pianificato annualmente (ai sensi dell'articolo 1 del provvedimento);
- **trasmettere telematicamente** all'ente creditore, entro la fine di ogni mese, **i flussi informativi concernenti lo stato delle procedure relative alle singole quote**, nonché le riscossioni effettuate nel mese precedente.

## NUOVA PROCEDURA DI DISCARICO DEI CARICHI AFFIDATI AD ADER

In attuazione all'art. 18 della legge di delega fiscale è stata ridisegnata la procedura di discarico delle quote affidate all'Agenzia delle Entrate-Riscossione.

In particolare, tramite la nuova procedura, viene attribuita agli enti pubblici, diversi dall'Agenzia delle Entrate, maggiori responsabilità nella riscossione dei propri crediti, lasciando così all'Agenzia delle Entrate-Riscossione margini di manovra più ampi nella gestione dei carichi facilmente esigibili.

Il nuovo meccanismo di discarico prevede due modalità:

- una ordinaria;
- l'altra straordinaria.

## DISCARICO ORDINARIO

Il nuovo meccanismo di discarico prevede in via ordinaria che l'Agenzia delle Entrate-Riscossione restituisca all'ente creditore:

- **in via automatica i crediti affidati dal 1° gennaio 2025** e non riscossi entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di affidamento;
- **in via anticipata i crediti affidati dal 1° gennaio 2025**, laddove rilevi la chiusura del fallimento o della liquidazione giudiziale del debitore, l'assenza di beni suscettibili di poter essere aggrediti, mediante accesso, effettuato prima del discarico, in anagrafe tributaria, oppure la mancanza di nuovi beni rispetto a quelli con riferimento ai quali, nel biennio precedente, le attività di recupero sono state esaurite con esito parzialmente o totalmente infruttuoso.



## DISCARICO AUTOMATICO DELLE QUOTE NON RISCOSSE

Le quote non riscosse entro 5 anni dall'affidamento vengono automaticamente discaricate (eliminate dal carico dell'agente).

Restano escluse dal discarico automatico le quote:

- oggetto di procedure esecutive o concorsuali;
- in dilazione;
- in trattative per accordi di ristrutturazione.

In questi casi, il discarico non si applica e il credito rimane attivo fino alla conclusione delle procedure esecutive o concorsuali. Inoltre, lo stralcio non si applica ai crediti iscritti a ruolo per debiti di natura erariale derivanti da imposte come l'IVA o l'IRPEF, che continuano a essere soggetti a misure esecutive ordinarie.

Questa disposizione mira a eliminare dal bilancio dell'amministrazione fiscale quei crediti che, trascorsi cinque anni, risultano di fatto irrecuperabili. In altre parole, l'amministrazione non dovrà più gravare sui propri registri con somme che non è in grado di recuperare, liberando risorse amministrative e contabili che potranno essere meglio allocate in altre aree operative. Ciò consente anche una gestione più realistica del bilancio pubblico, in cui non figurano crediti puramente nominali ma si riflette la vera capacità di riscossione dell'amministrazione.

## DISCARICO AUTOMATICO DELLE QUOTE NON RISCOSSE

Dopo il discarico, fino al termine prescrizione del credito, l'ente creditore originario potrà:

- gestire direttamente il recupero del carico;
- affidare l'esecuzione coattiva a soggetti iscritti all'albo speciale del MEF, previsto dal D.Lgs. n. 446/1997, o selezionare un soggetto tramite gara pubblica;
- riaffidare per due anni il carico all'AdER, a condizione che emergano nuovi elementi reddituali o patrimoniali che giustifichino il riavvio delle attività di recupero, o in caso di nuovi carichi legati allo stesso debitore.

Il riaffidamento consente di recuperare crediti che, sebbene inizialmente fossero ritenuti non esigibili, possono diventare recuperabili nel tempo.

## RIAFFIDAMENTO DEI CARICHI

L'avvio dell'azione di recupero, al ricorrere dei relativi presupposti, dovrà essere preceduto dalla notificazione dell'avviso di intimazione.

Se al termine del biennio di riaffidamento risulteranno pendenti procedure esecutive o concorsuali, ovvero saranno in corso pagamenti derivanti dai predetti istituti, l'Agenzia delle entrate-riscossione sarà legittimata a continuare a svolgere gli adempimenti di competenza fino all'estinzione delle predette procedure e all'incasso delle somme pagate, anche in forma dilazionata, dal debitore.

Le somme riaffidate e non riscosse nel biennio saranno eliminate dalle scritture patrimoniali dell'ente creditore.

## DISCARICO AUTOMATICO DELLE QUOTE NON RISCOSSE

Un altro aspetto cruciale della riforma è la gestione dei crediti storici, ossia quei debiti iscritti a ruolo ormai da anni e considerati irrecuperabili a causa di situazioni particolari come la morte del debitore, la cessazione delle attività o la nullatenenza.

Il decreto prevede la costituzione di una commissione speciale incaricata di esaminare tali crediti e di formulare proposte per la loro cancellazione.



## DISPOSIZIONI RELATIVE AL MAGAZZINO IN CARICO ALL'ADER

E' prevista l'istituzione di una Commissione che, con il supporto istruttorio dell'Agenzia delle entrate, procederà all'analisi del magazzino in carico all'Agenzia delle entrate-riscossione e formulerà soluzioni per conseguire il discarico di tutto o parte del predetto magazzino nei seguenti termini:

- **entro il 31 dicembre 2025, per i carichi affidati dal 2000 al 2010;**
- **entro il 31 dicembre 2027, per i carichi affidati dal 2011 al 2017;**
- **entro il 31 dicembre 2031, per i carichi affidati dal 2018 al 2024.**



## DISCARICO E RESPONSABILITA' DELL'AGENTE DI RISCOSSIONE

L'art. 6 del decreto modifica la responsabilità dell'Agente della riscossione nei confronti degli enti creditori nel caso in cui l'attività di recupero sia stata carente o errata, provocando la prescrizione del credito.

L'Agente di riscossione **risponde solo in caso di dolo o colpa grave.**

Questo significa che, in caso di inadempimento o decadenza del diritto alla riscossione per cause legate a errori non intenzionali o non frutto di grave negligenza, l'Agente non sarà ritenuto responsabile. Questa limitazione della responsabilità mira a proteggere l'Agente da sanzioni ingiustificate derivanti da errori amministrativi di lieve entità o da problematiche dovute alla complessità del sistema di riscossione.

Nello specifico, la responsabilità per colpa grave può essere invocata in circostanze in cui si dimostra che l'Agente ha agito con negligenza, ignorando regole di base o procedure fondamentali previste per la riscossione.

## COMPENSAZIONE VOLONTARIA TRA DEBITI E CREDITI

Il D.Lgs n.110/2024 introduce la possibilità di compensazione volontaria tra i debiti iscritti a ruolo e i crediti d'imposta vantati dal contribuente.

In particolare qualora un contribuente sia destinatario di un rimborso fiscale superiore a 500 euro, l'Agenzia delle Entrate procederà a una verifica sulla sua situazione debitoria. In caso di debiti pendenti, sarà proposta al contribuente una compensazione volontaria, con la sospensione delle azioni di recupero per un periodo di 60 giorni, durante i quali il contribuente avrà la possibilità di accettare la compensazione o di rifiutarla.

Questo strumento ha lo scopo di rendere più equilibrato e agevole il rapporto tra contribuente e amministrazione fiscale, evitando il ricorso a misure di recupero forzato che possono essere onerose e complesse, sia per l'amministrazione sia per i contribuenti stessi.

Inoltre, è ampliata la possibilità di compensare con crediti derivanti non solo da imposte dirette (come l'IRPEF o l'IRES), ma anche da altre fonti, come crediti IVA e rimborsi di accise.

## POTENZIAMENTO DELLA RATEIZZAZIONE

Il decreto prevede un'estensione progressiva del numero massimo di rate mensili per la dilazione dei pagamenti:

- Fino a 84 rate per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026.
- Fino a 96 rate per le richieste presentate nel biennio 2027-2028.
- Fino a 108 rate per le richieste presentate a partire dal 2029.

Questo approccio consente di evitare situazioni di insolvenza che potrebbero condurre al default, offrendo una soluzione praticabile per il contribuente e garantendo, al contempo, una continuità nel flusso di entrate per l'erario.

## POTENZIAMENTO DELLA RATEIZZAZIONE

In caso di debito inferiore a 120.000 euro, per l'ottenimento della dilazione ordinaria fino a 72 rate è sufficiente che il contribuente dichiari di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà.

In caso di debito superiore a 120.000 euro, per l'ottenimento della dilazione ordinaria fino a 72 rate il contribuente deve documentare di trovarsi nella suddetta situazione di difficoltà (le persone fisiche non imprenditori e gli imprenditori individuali che adottano regimi semplificati mediante la dichiarazione ISEE, le società tramite il calcolo dell'indice di liquidità).

Indipendentemente dall'ammontare del debito, è possibile ottenere un piano straordinario di 120 rate al massimo, che è accordato se si dimostra di essere solvibili ma di trovarsi in grave situazione di difficoltà economica, estranea alla propria volontà, e legata alla congiuntura economica, tale da non potersi sostenere un piano di rateazione ordinario.



FONDAZIONE  
LE AUTONOMIE

## POTENZIAMENTO DELLA RATEIZZAZIONE

Il decreto ha mantenuto la possibilità di richiedere una proroga del piano di dilazione nel caso in cui il contribuente non sia in grado di rispettare le scadenze a causa di un peggioramento della situazione economica.

Anche in questo caso, il contribuente dovrà presentare una richiesta formale all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, accompagnata dalla documentazione che attesti la nuova situazione di difficoltà economica.

La proroga può essere concessa per un massimo di 72 rate aggiuntive.

Un altro cambiamento introdotto dal D. Lgs. n. 110/2024 riguarda la decadenza dai piani di rateizzazione. In passato, il mancato pagamento di una o più rate poteva portare alla decadenza immediata del piano di dilazione, con la conseguente perdita del beneficio della rateizzazione e l'avvio di procedure esecutive. **Con il nuovo regime, è stato previsto un periodo di tolleranza che permette al contribuente di evitare la decadenza del piano di pagamento anche in caso di mancato pagamento di alcune rate, purché l'insolvenza venga sanata entro un termine specifico.**

## IL NUOVO CRITERIO DI VALUTAZIONE DELL'INSOLVENZA

Il decreto ha innovato anche il criterio di valutazione dell'insolvenza ai fini dell'accoglimento della rateizzazione.

Per le persone fisiche e i titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati, deve farsi riferimento **all'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare del debitore e all'entità del debito da rateizzare e di quello residuo eventualmente già in rateazione.**

Per i soggetti diversi da quelli appena indicati, deve farsi riferimento **all'indice di liquidità e al rapporto tra debito da rateizzare e quello residuo eventualmente già in rateazione e il valore della produzione.**

## MAGGIORI POSSIBILITÀ DI IMPUGNAZIONE

Il D. Lgs. n. 110/2024 ha introdotto un'importante riforma in materia di impugnazione del ruolo e della cartella di pagamento, ampliando le ipotesi in cui il contribuente può ricorrere direttamente contro l'iscrizione a ruolo.

Prima dell'introduzione del nuovo decreto, il ruolo, cioè l'atto amministrativo con cui l'ente iscrive il debito del contribuente, non era sempre direttamente impugnabile. Il contribuente poteva eccepire la legittimità della cartella di pagamento solo in alcuni casi, legati a vizi di procedura o errori di notifica. Ciò limitava il diritto di difesa del contribuente, che spesso si trovava costretto a attendere l'avvio di un procedimento esecutivo per poter sollevare eccezioni.

## MAGGIORI POSSIBILITÀ DI IMPUGNAZIONE

La riforma consente ora al contribuente di impugnare direttamente il ruolo e la cartella di pagamento in 3 principali casi :

1. **invalidità della notifica della cartella**: la cartella di pagamento, o l'estratto di ruolo che la riassume, può essere impugnata direttamente nel caso in cui la sua notifica sia ritenuta invalida o non sia stata eseguita correttamente;
2. **pregiudizio derivante dall'iscrizione a ruolo**: il contribuente può agire in giudizio dimostrando che l'iscrizione a ruolo comporta un pregiudizio immediato, come il rischio di esclusione da gare pubbliche, blocco di rimborsi fiscali o revoca di finanziamenti;
3. **pregiudizi specifici**: il decreto ha ampliato ulteriormente i margini per l'impugnazione, prevedendo ipotesi specifiche in cui il contribuente può dimostrare che l'iscrizione a ruolo gli arreca danno, ovvero in relazione alle procedure disciplinate dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, in caso di operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati, durante la cessione d'azienda.

Il decreto promuove la digitalizzazione del sistema di riscossione attraverso:

- Notifica elettronica delle cartelle di pagamento.
- Utilizzo di sistemi digitali per il monitoraggio e il controllo delle attività di riscossione.

Viene incentivato l'uso della piattaforma digitale per seguire e pagare le cartelle.

## MODIFICATA LA NORMATIVA RESPONSABILITÀ DEI COOBLIGATI

La riforma fiscale disposta con il D.Lgs. n. 110/2024 ha apportato delle modifiche anche in materia di riscossione nei confronti dei coobbligati solidali che tendono a tutelare il diritto di difesa di questi ultimi, bilanciando allo stesso tempo le garanzie del credito da parte dell'Erario.

Trattasi di due modifiche:

- **la prima modifica riguarda qualsiasi tipo di coobbligazione solidale – sia essa paritetica o dipendente.**

Per garantire il diritto di difesa del coobbligato, è stato introdotto espressamente l'obbligo, prima di avviare la riscossione coattiva nei suoi confronti, di notificargli preventivamente la cartella di pagamento.

Pertanto, per poter procedere all'esecuzione forzata a carico del debitore coobbligato, non sarà più sufficiente la notifica del solo avviso di intimazione sulla base della cartella di pagamento notificata al debitore iscritto a ruolo.

Risulta quindi maggiormente garantito il diritto di difesa poiché:

- l'arco temporale entro il quale adempiere è decisamente più ampio (60 giorni dalla notifica della cartella, 5 dalla notifica dell'intimazione);
- la motivazione della cartella è più estesa rispetto a quella contenuta nell'avviso di intimazione;

## MODIFICATA LA NORMATIVA RESPONSABILITÀ DEI COOBLIGATI

- **la seconda modifica, riguardante esclusivamente i casi di responsabilità sussidiaria**, consiste nella sospensione della prescrizione del diritto di credito nei confronti dei coobbligati solidali quando il debitore principale ottiene la rateazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo.

L'agente inoltre informa il coobbligato sussidiario dell'intervenuta rateazione da parte del debitore principale, riducendo quindi i casi in cui, anche per inconsapevolezza, i primi adempiono al posto del secondo (o in concomitanza ad esso).

Modifica quest'ultima che si auspica possa porre fine alle innumerevoli vicende che vedono riverberare richieste di pagamento in capo ai coobbligati anche nelle ipotesi in cui vi sia intervenuta una rateizzazione da parte del debitore principale con la grave conseguenza della difficoltà, per il coobbligato, di vedersi riconosciuta la ripetibilità delle somme eventualmente medio tempore versate.

## OBIETTIVI DELLA RIFORMA

In conclusione la riforma fiscale prevista dal .Lgs. 110/2024 mira a:

- Incrementare l'efficienza e l'efficacia del sistema di riscossione;
- Ridurre i tempi e i costi operativi;
- Migliorare l'interazione con cittadini e imprese;
- Garantire maggiore trasparenza e tutela per i contribuenti.

Il D.Lgs. 110/2024 segna un passo fondamentale verso un sistema di riscossione moderno, in grado di conciliare le esigenze erariali con i diritti dei cittadini. La sfida sarà ora implementare queste misure in modo coerente, monitorando i risultati e intervenendo laddove si manifestassero criticità.



FONDAZIONE  
LE AUTONOMIE

GRAZIE  
PER  
L'ATTENZIONE